



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO MORTUARIO
E DEI CIMITERI**

ANNO 2010

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18 DEL 23.04.2010

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI

ANNO 2010

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18 DEL 23.04.2010
- IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 01.08.2010 AI SENSI DELL'ART. 14 DELLO STATUTO COMUNALE

DISPOSIZIONI GENERALI

⇒ Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di loro, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. **Nei cimiteri devono essere ricevuti**, quando non sia richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi, in vita, la residenza o che, provenienti da questo comune hanno residenza in strutture assistenziali o presso parenti esclusivamente per motivi di assistenza sanitaria o geriatrica;
 - c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte altrove, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - d) i cadaveri delle persone iscritte all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) di questo Comune, purché l'emigrazione all'estero sia avvenuta da questo Comune;
 - e) i cadaveri delle persone decedute fuori dal territorio del Comune, ma aventi avuto in esso, in vita, la residenza;
 - f) i cadaveri delle persone non rientranti nei casi avanti elencati, che per particolari motivazioni abbiano espresso con scritti o per il tramite di propri familiari, la volontà a farsi seppellire nel cimitero comunale. In presenza di circostanziata istanza deciderà, caso per caso, la Giunta Comunale, stante il fatto che la sepoltura debba avvenire esclusivamente per tumulazione sino alla disponibilità di loculi/cripte.
 - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento ai sensi dell'art. 7 della legge 803/1975;
 - h) i resti mortali delle persone sopra elencate.
 - i) le ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti rientranti nei casi sopra indicati;
 - J) e' consentito il ricongiungimento dei coniugi, indipendentemente dalla loro origine e dalla residenza del coniuge superstite al momento del decesso.-
 - k) le salme di persone appartenenti a famiglie originarie di montecrestese ma aventi in vita la residenza altrove, possono essere ricevute nel cimitero solo se sottoposti a cremazione ed a disponibilita' di cellette ossario.-

⇒ Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale con riferimento alle attuali leggi.
2. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art.88 del D. L.vo. 18 agosto 2000 n. 267. Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite: L'Ufficio Servizi Demografici provvede agli adempimenti

amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, compresi gli atti contrattuali e contabili. Per quanto attiene gli adempimenti di natura tecnica il medesimo Ufficio SS.DD. si avvarrà del supporto dell'Ufficio tecnico comunale.

⇒ **Art. 3 - Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

⇒ **Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.**

1. Sono gratuiti i servizi d'interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati come gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

a) la visita necroscopica; b) il recupero e relativo trasporto di salme accidentate; c) la deposizione delle ossa in ossario comune; d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune, ove esiste; o nell'apposita area cimiteriale, e) l'inumazione o cremazione per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne debbono fare carico.

⇒ **Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico**

Presso gli uffici comunali è tenuto, secondo i casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10/10/1990 che è compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale e nel Cimitero gli orari di apertura e chiusura del Cimitero.

E' depositato nell'Ufficio di **Segreteria** in visione a chiunque ne faccia richiesta:

a) copia del Regolamento Comunale;

DEPOSITI D'OSSERVAZIONE E OBITORI

⇒ **Art.6 - Depositi di osservazione ed obitori; accertamento di morte; tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma.**

I. I depositi d'osservazione e gli obitori che sono obbligatori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolari edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito d'osservazione deve essere distinto all'obitorio.

I Comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio. Nel caso di consorzi di Comuni ai fini della distinzione fra il deposito di osservazione e obitorio, si tiene conto della popolazione complessiva dei Comuni interessati.

2. Nel deposito d'osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.

3. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29.12.1993, n. 578 avente ad oggetto: -Norme per l'accertamento e la certificazione di morte- e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.8.1994 avente ad oggetto: -Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte-, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, ne essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento; nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.8, capo II del D.P.R. 285/90; nei casi in cui la morte sia dovuta a malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile dell'Igiene Pubblica il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore; durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduto per malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Responsabile dell'Igiene Pubblica adotta le misure cautelative necessarie, e tenuto conto dei dettami di cui alla D.G.R. 05.08.2002 n. 115-6947.

Rimangono in vigore le norme previste dalla legge 2.12.1975, n. 644 e successive modifiche e integrazioni incompatibili o in contrasto con la legge 29.12.1993 n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.8.1994.

4. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non prima e comunque non oltre le 60 ore successive alla morte.

Per il periodo dal 15 Aprile al 15 Ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo d'osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, e in ogni modo non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della predetta Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura e in ogni caso ogni volta che il medico necroscopo lo ritenga necessario.

TRASPORTI FUNEBRI

⇒ **Art.7 - Trasporti funebri.**

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del D.P.R. 285/90 capo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

2. Per trasporti funebri si intendono:

- a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio;
- b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso o dove comunque si trovino, al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
- d) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.

3. Il trasporto funebre di cui all'art. 7, 2° comma, lettera b) comprende il trasporto della salma o del feretro dal luogo del decesso o dove comunque si trovino, al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura e viene

effettuato con idoneo carro funebre, secondo le caratteristiche stabilite per i trasporti funebri, assicurando, in ogni caso, che esso venga effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

4. I trasporti funebri diversi da quelli indicati dal precedente comma, o per i quali siano richiesti servizi, trattamenti o prestazioni ivi non indicati, sono da considerare servizi o trattamenti speciali.

⇒ **Art.8 - Rimesse di carri funebri.**

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:

a) la rimessa deve trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia da ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale.

b) essa deve essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, né creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni.

c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione.

d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione, avvengano nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

⇒ **Art.9 - Orario dei trasporti funebri.**

1. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (es. in caso di più festività consecutive).

⇒ **Art.10 - Modalità dei trasporti**

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.

2. Qualora il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle, dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

3. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei famigliari o dell'incaricato del trasporto e in ogni caso per un periodo non superiore a 12 ore; in tali casi il feretro viene deposto nella cella mortuaria.-

⇒ **Art.11 - Trasporti particolari**

1. Quando la salma non sia nella propria abitazione o sia in custodia nel deposito di osservazione, obitorio, istituti o altrove, il funerale può avere inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre nel rispetto di quanto stabilito nel D.P.R. 285/90 per il trasporto dei cadaveri.

2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.

3. Potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.

CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

⇒ Art. 12 - Servizio di custodia

1. Il servizio di custodia e manutenzione dei cimiteri è assicurato con personale comunale o mediante convenzione con terzi.
2. Il responsabile del servizio di custodia svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R 10 settembre 1990, n.285 e dal presente Regolamento.-
3. Il sindaco determina l'orario di apertura al pubblico del cimitero.-

⇒ Art.13 - Delimitazione dei reparti

I. Nei Cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:

- a) campi di inumazione
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività
- c) tumulazioni individuali (loculi)
- d) tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia)
- e) cellette ossario
- f) cellette cinerarie
- g) ossario/cinerario comune
- h) Aree delimitate con funzione anche di cinerario comune.-
- i) luogo di sepoltura di feti, prodotti abortivi, parti di corpo umano risultanti da operazioni chirurgiche o da sinistro.-

2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, riportata in scala 1:500.

4. Le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e le loro dimensioni massime, devono essere individuate su apposita planimetria del Piano Regolatore Cimiteriale.-

5. L'area di cui alla lett. h) – comma 1°, ha una superficie di mq. 11.60, come da allegata planimetria.-

⇒ Art. 14 - Campi ad inumazione

I. Nei campi ad inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune la installazione di una *lastra-copritomba* con le seguenti indicazioni:

1. La parte coperta del copritomba non deve superare il 50% di tutta l'area di inumazione, anche per rendere possibile il normale drenaggio delle acque piovane e l'ossigenazione del terreno ed inoltre la parte di chiusura del tumulo deve riportare l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto;
2. L'installazione di *lastra-copritomba*, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alle operazioni di cui al comma precedente il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⇒ Art. 15 - Sepolture private

1. Le sepolture private a pagamento possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo da parte dei concessionari o loro discendenti di sepolture private a tumulazione, della durata di **20 (VENTI)** anni, rinnovabili una sola volta per la durata di anni 10 (dieci), previo pagamento del diritto vigente al momento del rinnovo;
- b) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di **50 anni** dalla data della concessione da parte dei concessionari o loro discendenti non rinnovabili;
- c) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di **30** anni dalla data di concessione non rinnovabili ;
- d) nell'uso temporaneo di cellette per la conservazione di urne cinerarie per la durata di **30** anni dalla data di concessione non rinnovabili;
- e) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R 21 ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.-

2. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari ed è concesso in relazione alla disponibilità di sepolture.

Il presente articolo si applica anche alle concessioni cimiteriali antecedenti la data di adozione del presente regolamento-.

⇒ **Art. 16 - Tumulazioni provvisorie**

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R 10 settembre 1990, n. 285, nei seguenti casi:

- a) qualora siano destinate ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
- b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere a carico del concessionario.

2/a. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera -a).

2/b. Sul feretro è obbligatorio apporre una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

6. Il deposito provvisorio non è soggetto alla corresponsione alcun canone di utilizzo.

⇒ **Art. 17 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

- i. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma del D.P.R. 285/90, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate nel rispetto delle condizioni indicate nella legge 30.03.01 n. 130.
- ii. La disciplina della cremazione, conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione è dettata inoltre dalla L.R. 31/10/2007, n. 20 e dal presente Regolamento.

ART. 18 – AFFIDAMENTO CENERI

Nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 31.10.2007, n. 20 le ceneri del defunto possono essere affidate per la conservazione ai familiari in urne sigillate recanti l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza.

Nel caso di dispersione delle ceneri dovrà essere rilasciata autorizzazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile sulla quale sarà indicata la località di dispersione con impegno ad avvertire l'Autorità Locale della data in cui avverrà la dispersione.

ART. 19 – DISCIPLINA AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Per l'affidamento delle ceneri viene stabilita la seguente procedura:

Istanza (in bollo) presentata dal familiare individuato in vita dal *de cuius* per l'affidamento delle proprie ceneri (art. 3, comma 1 lett. e) Legge 130/2001) contenente i seguenti dati:

generalità e residenza del richiedente;

generalità, luogo e data di decesso del defunto;

il luogo di conservazione o località per la dispersione;

la conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, qualora il familiare non intendesse più conservarla;

l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni nonché eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza;

che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri ed il consenso per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

la persona eventualmente incaricata a cui sarà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

impegno ad informare l'Ufficiale di Stato Civile circa la data e il luogo in cui avverrà la dispersione delle ceneri;

All'istanza dovrà essere allegata la volontà espressa dal defunto o copia conforme in una delle seguenti forme:

testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato;

in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

L'ufficio competente rilascerà al richiedente copia dell'autorizzazione (soggetta ad imposta di bollo).

Per quanto non previsto, si rinvia agli artt. 2 – 3 – 4 della L.R. 20/2007.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

⇒ Art. 20 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.

2. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiore a 30 anni, dopo questo periodo, e indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

3. All'esumazione, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma e se il periodo di inumazione ha superato i 20(venti) anni, il responsabile del servizio può chiedere ai familiari o aventi diritto l'assenso alla cremazione.

In tal caso, cioè acquisito l'assenso, il Comune si farà carico del costo relativo alla cremazione stessa, mentre i familiari o aventi diritto si faranno carico delle spese di trasporto(da eseguirsi da ditta autorizzata) verso e dal luogo della cremazione.

In caso di richiesta da parte di privati le spese saranno a loro carico.

4. Il Responsabile del Servizio Demografico regola con propria determina le esumazioni ed esumazioni necessarie.

5. E' richiesta, ma non obbligatoria, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di esumazione.

⇒ **Art.21 - Esumazioni ed esumazioni straordinarie.**

1. Sono esumazioni ed esumazioni straordinarie quelle non indicate nell'articolo precedente.

2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.

3. Le esumazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art.83 del D.P.R 10 settembre 1990, n.285, e tenuto conto dei dettami di cui alla D.G.R. 05.08.2002 n. 115-6947).

3. Nel caso di esumazioni straordinarie non è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o di quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, se non per particolari motivi che l'Autorità Sanitaria Comunale determinerà di volta in volta.

⇒ **Art. 22 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta della operazione o prima che essa sia eseguita o, se presenti, al momento dell'esumazione.

2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Demografici.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od esumazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 24 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

⇒ **Art.23 - Disponibilità dei materiali; smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali.**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro un mese.
2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Responsabile del Servizio provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 15 giorni;
3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
4. Il ricavo delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Il Responsabile del Servizio può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché il materiale e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.
7. I rifiuti provenienti dall'attività cimiteriale, devono essere smaltiti secondo il D.L.vo 5.2.1997, n. 22 e la D.G.R. n. 122/19675 del 2.6.1997 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

SEPOLTURE PRIVATE

⇒ **Art. 24 - Sepolture private**

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 15, 1° c. , lettere a), b), c), d).
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa sul bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - b. la natura della concessione e la sua identificazione;
 - c. la sua durata;
 - la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, dei relativi responsabili;
 - le salme destinate ad esservi accolte e i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
 - d. la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - e. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
7. Il concessionario può usare detta concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento,

senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

⇒ **Art. 25 - Concessionari.**

1. Il Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e in cui risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.

3. Per persona della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate all'art.433 Codice Civile purchè rientranti nelle disposizioni dell' art. 1 del presente regolamento, intendendosi il diritto alla sepoltura riferita al momento della stipula dell' atto di concessione.

7. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia al momento del decesso.

⇒ **Art.26. - Concessioni a collettività, enti od istituzioni**

I. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti o istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

⇒ **Art.27 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale**

I. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta.

2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

3. Le concessioni di sepolture private di cui all'art. 15 vengono assegnate per ordine numerico progressivo o all'atto del decesso della persona cui sono destinate o a persone viventi di età superiore a 70 anni.-

4. Le sepolture private (loculi-campi ventennali-cellette ossario-cellette cinerarie) non sono concesse a persone in vita di età inferiore a 70 anni.-

⇒ **Art.28 - Vigilanza**

I. Il Responsabile del Servizio esercita la vigilanza sul corretto esercizio della concessione.

2. Il Sindaco esercita la sovrintendenza ai fini della polizia mortuaria, del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, del rispetto del presente regolamento.

⇒ **Art. 29 - Sepolture ad inumazione**

1. Le sepolture ad inumazione vengono disposte esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo. In nessun caso può essere concessa la prenotazione di altre sepolture ad inumazione.
2. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fosse separate; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
3. Le singole aree oggetto di sepoltura ad inumazione hanno le misure di cm. 220 per cm 80 una profondità non inferiore a cm 200 e devono distare l'una dall'altra non meno di cm 50 da ogni lato, per i soggetti di età superiore ai 10 anni, mentre per i soggetti di età inferiore, le precitate misure sono rispettivamente 200 cm di profondità, 150 di lunghezza e 0,50 cm di larghezza.
4. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle ad una distanza non inferiore di cm 60 che separano fossa da fossa. E' opportuno, in ogni caso, venga seguita l'attuale disposizione geometrica delle sepolture.
5. Sulle aree ad inumazione trascorsi almeno sei mesi dall'avvenuta inumazione, può essere autorizzata, a richiesta e previo il pagamento del corrispettivo in tabella, l'installazione di un copritomba della misura massima di cm. 170 per cm. 70. L'altezza dei manufatti installati non può superare i cm. 120 dal piano campagna. La parte coperta del copritomba non deve superare il 50% di tutta l'area di inumazione, onde rendere possibile il normale drenaggio delle acque piovane e l'ossigenazione del terreno.
6. Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'art. 15,2° e 3° comma.

⇒ **Art.30 - Diritto di sepoltura nelle sepolture ad inumazione**

Hanno diritto di sepoltura nelle sepolture ad inumazione le persone indicate nell'art. 1, 2° comma.

⇒ **Art.31 - Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)**

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.
2. Alla scadenza della concessione, trova applicazione l'art. 16,2° comma.
3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro. E' consentita la collocazione di cassette di resti o urne cinerarie sia o meno presente un feretro
4. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo; che è effettuata direttamente dal Comune.
5. Per i loculi colombari ed i loculi ossari e cinerari le lastre di marmo di chiusura e la relativa sigillatura sono comprese nel prezzo d'acquisto.
La chiusura con mattoni pieni, solo del loculo colombaro per salma, e la sigillatura successiva delle lastre di marmo dovrà essere fatta all'atto della tumulazione, a cura e spese del Comune.
6. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, purché conformi alle tipologie previste.
7. Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma, è fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi.
8. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di

illuminazione votiva.

9. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.

10. La misura di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non deve essere inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R.285/90.

⇒ **Art.32 - Tombe di famiglia**

I. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:

a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;

b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune.

2. Nel primo caso, la concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare e al deposito infruttifero di una cauzione pari al 30% del valore della costruzione;

3. I lavori dovranno avere inizio entro 1 anno ed essere completati entro 3 anni dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione senza che il concessionario, o suoi aventi causa, abbiano titolo alla restituzione delle somme versate per la concessione.

4. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.

5. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di agibilità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario; eseguita la stessa si procede allo svincolo della cauzione.

6. Nel secondo caso, il Comune non provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto.

7. Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.

8. Il collocamento della lapide dovrà avvenire entro un anno dalla concessione, e, comunque, entro 3 mesi dalla sua autorizzazione.

⇒ **Art.33 - Cellette ossario**

I. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.

2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

3. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non deve essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30. La chiusura del tumulo non richiede i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

⇒ **Art. 34 - Cellette cinerarie**

- I. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune che è un'entità diversa dall'ossario comune.
2. A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, fino a capienza fisica.
3. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non deve essere inferiore ad un parallelepipedo con profondità di m. 0,30, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30. Anche per i cinerari, come per gli ossari, la chiusura del tumulo non richiede i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

⇒ **Art. 35 - ..Sepolture private -Esercizio dei diritti d'uso**

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.
2. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all' "Autorità Giudiziaria" restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

⇒ **Art. 36 - Divisione e rinuncia.**

- I. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 del D.P.R. 28.12.00, n. 455; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Responsabile del Servizio. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

⇒ **Art. 37 - Morte del concessionario.**

- I. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 24, 2° e 3° comma sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Demografici entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 24, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di

eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 39.

4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 24, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

⇒ **Art. 38 - Sepolture private – Scadenza.**

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza, con la sola eccezione di cui all'art. 16, 2° comma.

2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art 24 e con lo modalità previste dall'art. 15.

3. Qualora il concessionario, o i suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo, e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 5.

⇒ **Art.39 - Manutenzione delle sepolture private.**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

⇒ **Art.40 - Decadenza e revoca delle sepolture private.**

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.

2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Responsabile del Servizio.

3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Responsabile provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il congruo termine.

4. Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.

5. Decorso il termine senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 120 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è

pronunciata con atto del Responsabile, salvo il caso di cui al 1° e 2° comma.

6. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti; l'originale di essa, corredata dalle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi. Trova piena applicazione la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

⇒ Art.41 – Registro delle sepolture

1. presso gli uffici comunali e' tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del d.p.r. 10 settembre 1990 n. 285, che viene compilato cronologicamente dagli addetti per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.-

⇒ Art.42 - Concessioni perpetue

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R 21 ottobre 1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

⇒ Art.43 - Retrocessione di sepoltura privata

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.

2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato, $C = t - (t / d * r)$ dove:

C = corrispettivo da rimborsare;

t = tariffa di concessione corrisposta; d = durata della concessione;

r = anni residui della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni usufruiti, calcolati alla data della domanda di retrocessione.

3. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

ALTRE DISPOSIZIONI

⇒ Art.44 – Divieti

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione. In particolare, è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso;
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private

aventi scopo di lucro;

- i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
- l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- m) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
- n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- o) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
- p) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
- q) introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero.

In caso di violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni si applica quanto previsto dalla L. 24.11.1981, n. 689, e successive modificazioni, ivi D. L.vo 30.12.1999, n. 507.

⇒ Art.44 - Obblighi e divieti per personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

2. Inoltre, è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire, o meno, promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

NORME TRANSITORIE E FINALI

⇒ Art.46 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

⇒ **Art.47 – Decorrenza**

Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'art. 14 dello statuto comunale.

⇒ **Art. 48 – Responsabile del Servizio**

1. Spetta ai dirigenti l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. L.vo. 18 agosto 2000 n. 267.

⇒ **Art.49 - Sepolture private a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto della "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. (nota: trattandosi di presunzione "Juris tantum", essa non è idonea per l'esercizio del diritto di sepoltura, ma è necessaria una sentenza chiarificatrice dell'Autorità Giudiziaria che tenga luogo dell'atto di concessione mancante e per individuare la famiglia).
2. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato (perpetue), in qualsiasi epoca assegnate, possono chiedere la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata massima di anni 30, in esenzione dal pagamento del canone stesso.
3. La nuova concessione del diritto d'uso sulla stessa sepoltura e per la durata di cui al comma precedente, decorrente dalla stipulazione del nuovo contratto, potrà riguardare lo stesso concessionario, o suoi aventi causa, salvi gli adempimenti di cui all'art. 36 e sarà effettuata senza oneri per il richiedente, salve le spese contrattuali.
4. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno solo di loro, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente, tenuto presente l'art. 34, 3° comma.
8. Allo scadere del periodo di durata del diritto d'uso, di cui al 2° comma, la concessione ritorna nella disponibilità del Comune, salva la possibilità di rinnovo alle condizioni previste dal Regolamento per le nuove

concessioni.

INDICE GENERALE

DISPOSIZIONI GENERALI - TITOLO I

Art. 1 -Oggetto

Art. 2 -Competenze

Art. 3 - Responsabilità

Art. 4 -Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 5 -Atti a disposizione del pubblico

Art.6 -Depositi di osservazione ed obitori; accertamento di morte; tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma

TRASPORTI FUNEBRI – TITOLO II

Art. 7 - Trasporti funebri

Art. 8 - Rimesse di carri funebri

Art. 9 - Orario dei trasporti funebri

Art. 10 - Modalità dei trasporti

Art. 11 – Trasporti particolari

CIMITERI – SERVIZI – COSTRUZIONI – TITOLO III

Art. 12 –Servizio di custodia

Art. 13 - Delimitazione dei reparti

Art. 14 - Campi ad inumazione

Art. 15 - Sepolture private

Art. 16 - Tumulazioni provvisorie

CREMAZIONE/AFFIDAMENTO DISPERSIONE CENERI – TITOLO IV

Art. 17 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

Art. 18 - Affidamento Ceneri

Art.19 – Disciplina affidamento ceneri

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - TITOLO V

Art.20- Esumazione ed estumulazioni ordinarie

Art. 21 -Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Art. 22 - Oggetti da recuperare

Art. 23 - Disponibilità dei materiali; smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali

SEPOLTURE PRIVATE – TITOLO VI

Art. 24 - Sepolture private

Art. 25 - Concessionari

Art. 26 - Concessioni a collettività, enti od istituzioni

Art. 27 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

Art. 28 - Vigilanza

Art. 29 - Sepolture ad inumazione

Art. 30 - Diritto di sepoltura nelle sepolture ad inumazione

- Art. 31 - Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)
- Art. 32 - Tombe di famiglia
- Art. 33 - Cellette ossario
- Art. 34 – Cellette cinerarie
- Art. 35 - Sepolture private -Esercizio dei diritti d'uso
- Art. 36 - Divisione e rinuncia
- Art. 37 - Morte del concessionario
- Art. 38 - Sepolture private – Scadenza
- Art. 39 - Manutenzione delle sepolture private
- Art. 40 - Decadenza e revoca delle sepolture private
- Art. 41 - Registri per le sepolture private
- Art. 42 - Concessioni perpetue
- Art. 43 - Retrocessione di sepoltura privata

ALTRE DISPOSIZIONI – TITOLO VII

- Art. 44 - Divieti
- Art. 45 - Obblighi e divieti per personale dei cimiteri

NORME TRANSITORIE E FINALI – TITOLO VIII

- Art. 46 -Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 47 - Decorrenza
- Art. 48 - Responsabile del Servizio
- Art.49- Sepolture private a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio